



Comune di Voltaggio
Provincia di Alessandria

COPIA
Deliberazione n. 45
del 10.10.2014 ore 18:30

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: NON CORRESPONSIONE DELL'INDENNITÀ DI FUNZIONE DEL SINDACO
E DEGLI ASSESSORI.

Nella solita sala delle riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l'appello risultano:

BISIO Michele	P
OTTONELLO Giovanni Bernardo	P
BUCICH Alessandro	P

Totale presenti **3**
Totale assenti **0**

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **Avv. Gian Carlo Rapetti**. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente **Bisio Michele** inizia la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Su redazione del segretario comunale

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'articolo 82 D. Lgs. 267/2000, recante attribuzione fra l'altro, e per quanto nella presente sede interessa, per il sindaco e per i componenti degli organi esecutivi dei Comuni, di una apposita indennità di funzione, ai sensi del quale è previsto:

- la determinazione degli importi, nei limiti fissati dal medesimo articolo 82, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (commi 1 e 8);
- il dimezzamento della indennità per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa (comma 1);
- il divieto di cumulo dell'indennità di funzione con altra indennità di funzione, salva la possibilità di opzione, da parte dell'interessato, per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50 per cento di ciascuna (comma 5);
- il divieto, per gli amministratori ai quali venga corrisposta l'indennità di funzione, di corresponsione di gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne (comma 7);
- il decreto di determinazione dell'indennità si attiene ad appositi criteri (comma 8);
- il rinnovo del decreto ministeriale ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura delle indennità e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio (comma 10);

VISTO il D.M. Interno 119/2000, recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, ai sensi dell'articolo 23 comma 9 L. 265/1999, cui corrisponde, ora, l'articolo 82 comma 8 D. Lgs. 267/2000, ai sensi del quale:

- le indennità di funzione, fra l'altro, per i sindaci, sono fissate, in relazione alla categoria di amministratore ed alla dimensione demografica, nelle misure indicate dalla Tabella A allegata (articolo 1);
- gli importi risultanti dalla tabella A sono maggiorati, anche cumulativamente, di percentuali apposite in relazione a peculiari parametri (articolo 2);
- al vicesindaco di comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 15% di quella prevista per il sindaco (articolo 4 comma 2);
- agli assessori di comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10% di quella prevista per il sindaco (articolo 4 comma 7);

VISTI, altresì:

- l'articolo 1 comma 54 L. 266/2005, recante rideterminazione in riduzione, per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005, fra l'altro, delle indennità di funzione spettanti ai sindaci ed ai componenti degli organi esecutivi dei Comuni;
- l'articolo 61 comma 10 D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla L. 133/2008, che dispone, fra l'altro, fino al 2011, la sospensione della possibilità di incremento prevista dall'articolo 82 comma 10 D. Lgs. 267/2000;
- l'articolo 5 comma 7 D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010, che demanda ad apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. 78/2010 medesimo, allo stato non adottato, la diminuzione, per

un periodo non inferiore a tre anni, degli importi delle indennità già determinate ai sensi del D.M. 119/2000, fra l'altro, di una percentuale pari al 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, ma con esclusione dall'applicazione della disposizione i Comuni con popolazione inferiore a mille abitanti;

VISTO l'articolo 16 comma 17 lettera a) D.L. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 148/2011, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1 comma 135 L. 56/2014, che, con decorrenza dal primo rinnovo di ciascun Consiglio Comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto, in relazione ai Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, ridetermina la composizione del Consiglio Comunale, ora consistente, oltre che nel Sindaco, in dieci Consiglieri, e stabilisce, per quanto nella presente sede afferisce, altresì il numero massimo degli assessori in due;

DATO ATTO CHE:

- il Comune di Voltaggio risulta Comune di popolazione inferiore a 1000 abitanti, e, pertanto, ai sensi della tabella A del D.M. 119/2000, ed in forza della riduzione intervenuta ai sensi dell'articolo 1 comma 54 L. 266/2005, non risultando per contro emanato il decreto di cui all'articolo 5 comma 7 D.L. 78/2010, la misura mensile legale delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco, degli Assessori è determinata, rispettivamente, in EURO 1.162,03, in EURO 174,30 e in EURO 116,20, e, sulla base della condizione lavorativa concreta dei soggetti ricoprenti, allo stato, le cariche, rispettivamente in EURO 581,02, in EURO 174,30 e in EURO 116,20;
- il Comune di Voltaggio risultando Comune di popolazione inferiore a 1000 abitanti, ai sensi dell'articolo 1 comma 135 L. 56/2014 in combinato disposto con l'articolo 27 comma 1 dello Statuto Comunale, ha un numero di assessori pari a due, compreso il Vicesindaco;
- il Comune di Voltaggio non necessita della rideterminazione degli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della Parte Prima del Testo Unico, ai sensi dell'articolo 1 comma 136 L. 56/2014, non essendo stato sottoposto al regime dell'articolo 17 comma 17 D.L. 138/2011;

RITENUTO opportuno procedere, in ogni caso, alla scelta, motivata dalle necessità di bilancio, di non corresponsione dell'indennità di funzione al Sindaco, al Vicesindaco, all'assessore;

RITENUTA la competenza della Giunta Comunale, ai sensi del combinato di sposto degli articoli 42 e 48 D. Lgs. 267/2000, tenuto conto che l'attribuzione espressa della competenza alla giunta comunale in forza di previgente testo dell'articolo 82 comma 11 D. Lgs. 267/2000 essendo venuta meno, trova applicazione il principio della competenza residuale della Giunta Comunale, nonché del principio della autodeterminazione delle proprie spettanze in capo all'organo di governo;

VISTI:

- il D. Lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

A voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA

1. Di dare atto, ai sensi di quanto in narrativa, la misura mensile dell'indennità di funzione del Sindaco del Comune di Voltaggio in EURO 581,02;
2. Di dare atto, ai sensi di quanto in narrativa, la misura mensile dell'indennità di funzione del Vicesindaco del Comune di Voltaggio in EURO 174,30;
3. Di dare atto, ai sensi di quanto in narrativa, la misura mensile dell'indennità di funzione dell'Assessore del Comune di Voltaggio in EURO 116,20;
Di disporre, ai sensi di quanto in narrativa, la non corresponsione dell'indennità di funzione al Sindaco, al ViceSindaco, all'Assessore, dando atto dell'economia, su base annuale, pari a complessivi EURO 10.458,24.

Letto, confermato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to (Bisio Michele)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (*Avv. Gian Carlo RAPETTI*)

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 comma 1° del D. Lgs. n.267/18.8.2000)

Il Segretario Comunale sottoscritto, su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifica che il presente verbale viene pubblicato, in copia, all'Albo Pretorio del Comune, [sezione Albo Pretorio del sito istituzionale web del Comune di Voltaggio (http://www.studiok.it/comuni/voltaggio/albo/albo_lista.php), accessibile al pubblico ai sensi dell'articolo 32, comma 1, L. 69/2009 dal giorno **12/03/2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi, ai sensi di legge, e quindi a tutto il **27/03/2015** Dalla Residenza Comunale, li **12/03/2015**.

IL MESSO COMUNALE

F.to (Carrea Roberto)

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to (Avv. Gian Carlo Rapetti)